

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

Convenzione con Università degli Studi di Napoli Federico II per tirocini di formazione ed orientamento.

Proposta di deliberazione n.	
Data Proposta di deliberazione	
Struttura	
L'Estensore	
Il Responsabile del procedimento	
Responsabile della Struttura	

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1

%firma%-2

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

Oggetto: Convenzione con Università degli Studi di Napoli “Federico II” per tirocini di formazione ed orientamento.

PREMESSO

- CHE il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 relativo a “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509” prevede all’art.10 il riconoscimento di attività formativa volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;
- CHE l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha richiesto la stipula di una convenzione per tirocini di formazione ed orientamento rivolta a studenti frequentanti il Corso di Studi del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali;
- CHE i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall’art.18 della legge 24-6-1997 n.196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142;
- CHE il tirocinio concordato tra l’Istituto e l’Università avrà come oggetto il completamento del percorso formativo accademico del tirocinante e agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato tra l’Università e l’Istituto;

CONSIDERATO

- CHE il nostro Istituto si è sempre dimostrato aperto a varie forme di collaborazione con enti pubblici ed in particolare con gli Istituti scolastici e con le Università e che l’accoglimento degli studenti non comporta oneri economici per l’Istituto e non configura un rapporto di lavoro.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di sottoscrivere apposita convenzione della durata di tre anni per tirocini di formazione ed orientamento con l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso di Studi del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali;
2. Di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici per l’Istituto.

IL RESPONSABILE
Dott. Paolo Nicita

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Andrea Leto

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della U.O. Risorse Umane e Affari Legali avente ad oggetto: “*Convenzione con Università degli Studi di Napoli per tirocini di formazione ed orientamento*”.

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di sottoscrivere apposita convenzione della durata di tre anni per tirocini di formazione ed orientamento con l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso di Studi del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali;
2. Di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici per l’Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Andrea Leto



CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

Per lo svolgimento di attività didattica pratica nel Corso di Studi del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, d'ora in poi denominata **Soggetto Promotore**, rappresentata dal RETTORE Matteo Lorito,

E

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana,
(denominazione dell'Azienda, Ditta individuale, Istituzione o Ente)

Partita I.V.A. n. 00887091007 |__|__|__|__|__, con sede legale in Roma provincia Roma Via
Via Appia Nuova N° 1411 CAP 00178 d'ora in poi denominato **Soggetto Ospitante**,
rappresentato da Dott. Andrea Leto residente per la carica in ⁽¹⁾
Roma Via Via Appia Nuova 1411, a ciò autorizzato in forza della carica
ricoperta.

Premesso che

- presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i tirocini curriculari, che si attivano in osservanza del D.M. 270/2004, che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento del titolo;
- l'art. 27 del DPR 382/80 consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni aventi natura pubblica o privata al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nonché di competenze professionali aggiuntive;
- l'art. 8 comma 1° della Legge 341/90, concernente la riforma degli ordinamenti didattici, consente alle Università di avvalersi per la realizzazione dei corsi di studio della collaborazione dei soggetti pubblici e privati;

si conviene e si stipula quanto segue

¹. Sede aziendale.

Art. 1

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, per lo svolgimento di attività didattica pratica supervisionata da un Responsabile nell'ambito dei Corsi di studio (compresi dottorato, master, specializzazione e corso di perfezionamento) attivi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria Produzioni Animali, finalizzata ad integrare e perfezionare le conoscenze professionali e la formazione culturale dello studente ed a sperimentare modalità didattiche innovative mediante la partecipazione ad attività di natura pratico-applicativa, può avvalersi di risorse e strutture esterne all'Università.

Art. 2

Modalità di svolgimento delle attività didattiche pratiche integrative

Le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività didattiche pratiche supervisionate saranno oggetto di una reciproca consultazione tra il docente o i docenti tutor dell'attività formativa interessata ed il responsabile del Soggetto ospitante.

La responsabilità dell'attività didattica pratica supervisionata spetta inderogabilmente al Docente o ai Docenti tutor; essi possono comunque avvalersi di specifiche competenze professionali del Soggetto ospitante.

Per gli studenti che svolgeranno attività didattica pratica supervisionata, in base alla presente convenzione, sarà cura del docente titolare dell'attività formativa o far pervenire all'Ufficio Affari Generali dell'Ateneo un elenco completo:

- nominativo dello studente
- matricola
- sede e periodo di svolgimento attività formativa.

Qualsiasi attività svolta dallo studente nell'ambito dell'attività didattica pratica non può costituire premessa per un rapporto di lavoro con il Soggetto Ospitante, né essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti del Soggetto ospitante da parte dello studente.

Lo studente è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività didattica pratica.

Art. 3

Copertura assicurativa

L'Università garantisce che gli studenti che fruiscono dell'attività didattica pratica supervisionata, sono coperti da polizza di assicurazione infortuni che essi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

L'Università provvederà alla copertura assicurativa degli studenti contro gli infortuni sul lavoro (presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Art. 4

Oneri

La collaborazione oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcun profitto finanziario di corrispettività fra il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante.

La presente convenzione, pertanto, non comporta alcun onere o forma di contribuzione a qualsiasi titolo richiesta da parte del Soggetto ospitante per l'Università in conseguenza dell'utilizzo di strutture, servizi, attrezzature e personale che sono messi a disposizione dalla struttura ospitante.

Art. 5

Sicurezza nelle attività didattiche-pratiche

Il **Soggetto Promotore** provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a:

- a. sottoporre i tirocinanti a sorveglianza sanitaria secondo il protocollo definito dal Medico Competente, **laddove necessaria e prevista** (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- b. informare e formare i tirocinanti sui **Fattori di rischio** connessi alla propria mansione e le relative misure di prevenzione (ex artt. 18, c.1, lett. L; 36 e 37, D. Lgs. 81/08);
- c. fornire idonei DPI.

Il **Soggetto Ospitante** si impegna a:

- a. garantire lo svolgimento delle attività di tirocinio in completa sicurezza, rispettando le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti nel proprio ordinamento o stabilite in fase di stipula della convenzione anche mediante la compilazione dell'ALL I in caso di Azienda/Ente o ALL II in caso di Libero Professionista;

- b. garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08;
- c. informare i tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione specifica, cosicché siano pienamente consapevoli dei fattori di rischio potenzialmente presenti e di tutto quanto messo in atto per la loro salvaguardia e tutela;
- d. integrare, **se necessario**, l'informazione sui rischi specifici presenti nella realtà in cui presteranno attività, con particolare riferimento ai fattori ambientali, culturali, religiosi, logistici o legati alla criminalità e delinquenza;
- e. integrare, **laddove necessario**, la formazione su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti;
- f. integrare, **se necessario**, il protocollo sanitario adottato sottoponendo il tirocinante a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente;
- g. informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;
- h. verificare il possesso dei DPI e fornire ai tirocinanti quelli aggiuntivi DPI nel caso di esposizione a rischi specifici associati alla mansione.

In tutti i casi, laddove si verificasse un incidente durante lo svolgimento dell'attività formativa, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Si precisa, infine, che in caso di **soggetto pubblico** la sottoscrizione della convenzione attesta il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza. Non risulta pertanto necessaria la compilazione della autodichiarazione di cui agli allegati citati al punto a.

Art. 6

Il **docente che richiede l'attivazione della convenzione**, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal soggetto promotore, provvede a:

- a. fornire, al soggetto ospitante, informazioni sulle misure di prevenzione già adottate in Ateneo (a titolo di esempio: tipologia di informazione e formazione eseguita e protocollo sanitario adottato e, in generale, tutto quanto utile per definire le azioni svolte dall'Ateneo a tutela del tirocinante);
- b. accertarsi che il Soggetto Ospitante rispetti i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative di riferimento tramite la **verifica della compilazione dell'autodichiarazione allegata (ALL. I o ALL. II a seconda che sia Azienda/Ente o Libero Professionista)**;

- c. compilare l'autodichiarazione allegata (All. II) in qualità di Tutor/RADRL in assenza di compilazione dell'ALL. I da parte del soggetto ospitante al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività previste durante il tirocinio;
- d. programmare la sorveglianza sanitaria per i tirocinanti **laddove prevista** (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- e. accertarsi del possesso di idonei DPI.

Art. 7

Durata

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC: tirocini.studenti@pec.unina.it, con un preavviso di almeno sei mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dell'attività formativa.

Art. 8

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali in esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Le Parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art.26 del GDPR in relazione ai trattamenti specificati nell'addendum "Accordo di Contitolarità" (ALL. III) che sottoscritto dalle parti forma parte integrante della presente convenzione.

Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti assumono la qualità di titolari autonomi del trattamento e assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 9

Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore.

Nei casi previsti, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate.

E' soggetta ad imposta di bollo di euro 48,00 ai sensi dell'art. 2 c. 1 del DPR n. 642/1972, con onere a carico del soggetto ospitante:

- Virtualmente, ex art. 15 del DPR 642/1972 – giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Uff. territoriale di Roma n. 7 del 12/08/2016
- Apponendo il contrassegno telematico (marca da bollo) per un importo di euro 48,00 rilasciato in data _____ codice univoco identificativo 047/2016

La presente Convenzione verrà registrata in caso d’uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Lì _____

Firma e timbro Soggetto Promotore

Il RETTORE

Matteo Lorito
Firmato
digitalmente da

Matteo LORITO

CN = LORITO Matteo
O = Università degli
Studi di Napoli Federico
II
C = IT

Firma e timbro Soggetto Ospitante

Il Rappresentante Legale

ANDREA LETO
2022.06.22 13:31:28
CN=ANDREA LETO
C=IT
2.5.4.46=2020502502203
2.5.4.5=TINIT-LTENDR56L30A176O
RSA/2048 bits

SCHEDA INFORMATIVA

Ragione sociale: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del LAzio e della Toscana

Sede legale:

Via Appia Nuova n° 1411

CAP 00178 Città Roma Prov Rm

Telefono 06790991

email info @ izslt.it

PEC izslt @ legalmail.it

Altre sedi

Recapito Corrispondenza:

Via Appia Nuova 1411 CAP 00178 Città Roma

Settore di attività:

☐ Studi Professionali ☐ Imprese ☒ Pubblica Amministrazione

☐ Enti del terzo settore ☐ Ente sanitario

☐ Altro

Partita IVA

00887091007

Legale Rappresentante

Cognome Leto Nome Andrea

Nominativo della persona che tiene i contatti con l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Alessandra Di Egidio

Telefono 0679099356 email alessandradiegidio @ izslt.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione, deve essere contattato invece l'Ufficio Tirocini Studenti: tirocini.studenti@unina.it; PEC tirocini.studenti@pec.unina.it

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento UE.

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'ateneo:

<http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

TRASFERIMENTO VERSO PAESI EXTRA UE: Il trasferimento dei dati personali raccolti per il perseguimento delle attività di tirocinio curriculare verrà effettuato nei confronti del Paese extra UE ove nei suoi confronti sia stata adottata una decisione di adeguatezza di cui agli artt. 44 e 45 Regolamento UE 2016/679. Ove non sussista tale decisione di adeguatezza, il trasferimento dei dati personali verso un Paese extra UE sarà effettuato in base alle disposizioni previsti dall'art.46 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

**Firma e Timbro
per il Soggetto Ospitante**



ALL. I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ITALIA
(Art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____

Residente a _____ (_____) in via _____ n° _____

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 46, DPR 445/2000)

In qualità di _____ del **soggetto ospitante**,

DICHIARA

- ✓ Di aver individuato e valutato i rischi presenti nella propria azienda e di aver redatto il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 17, c.1, lett. A; artt. 28 e 29); oppure di aver effettuato la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012;
- ✓ Di rispettare i requisiti degli ambienti di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (artt. 63 e 64 e All.IV);
- ✓ Di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (art. 17, c.1, lett.b e art. 34, D.Lgs. 81/08)
- ✓ Di aver nominato il Medico Competente, nei casi previsti dal D.Lgs.81/08 (artt. 18, 38, 39 e 41, D.Lgs. 81/08);
- ✓ Di aver provveduto a far eleggere il RLS e di averne comunicato il nominativo all'INAIL (art. 18, c.1, lett.a; artt. 47, 48, 49 e 50)
- ✓ Di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori e le altre figure della sicurezza (D. Lgs 81/08: art. 36, artt. 3 comma 12-bis, 71; Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011; Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2, e 37, c. 2, D. Lgs. 81/08).
- ✓ Di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature, macchine e impianti conformi alla normativa vigente (D. Lgs 81/08 Art. 86; DPR 462/01; DM 37/08; D. Lgs. 17/10)
- ✓ Di aver fornito ai lavoratori i DPI previsti dalla normativa e di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori sul loro corretto utilizzo (D. Lgs 81/08 Titolo III – Capo II art.76 c.1; artt. 77, 79; D. Lgs 475/92; Allegato VIII; DM 02/05/2001; Regolamento UE 2016/425)
- ✓ Di aver adottato, per i luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 dipendenti, un piano di gestione delle emergenze e di aver designato e formato gli addetti antincendio e primo soccorso (D. Lgs 81/08: artt. 43-46; DM 10/03/1998; DPR 151/11) o in alternativa aver adottato le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Data

Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante

ALL. II
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ (_____) il ____/____/____

Residente a _____ (_____) in via _____ n° _____

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 46, DPR 445/2000)

In qualità di **libero professionista**, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal soggetto promotore

DICHIARA

☐ che le attività in convenzione per i tirocinanti si svolgeranno presso i seguenti enti pubblici / aziende

☐ che le attività in convenzione, da effettuarsi in ambiti diversi da quelli sopraelencati, si svolgeranno in spazi che presentano caratteristiche idonee, in materia di sicurezza, per accogliere tirocinanti universitari e per l'esecuzione delle attività previste.

Data

Firma Libero professionista*

ALL. III

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

Il presente Addendum integra la parte relativa al trattamento dei dati disciplinata dall'art. 8 della Convenzione.

In ottemperanza di quanto previsto all'art. 26 del GDPR le Parti stipulano il seguente accordo di contitolarità per definire il trattamento di quei dati personali degli specializzandi/tirocinanti e dei professori/tutor che saranno trattati congiuntamente nell'esecuzione della presente convenzione.

Sono oggetto del presente accordo di contitolarità i dati personali degli studenti iscritti, dei professori, dei ricercatori e tutor coinvolti nelle attività formative, ivi compresi dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi.

Sono altresì oggetto di contitolarità i dati assicurativi e i dati contenuti negli eventuali certificati di idoneità alla salute, rilasciati dal medico competente dell'Università e trasmessi al soggetto proponente per gli adempimenti di competenza.

Le Parti si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e ss.mm.ii., e dal Regolamento U.E. n. 679/2016. Per tutti quanti gli altri trattamenti non specificamente sopra indicati, le Parti rimangono autonomi titolari ed entrambe assolveranno in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Ente Convenzionato/Azienda Convenzionata è Titolare del trattamento dei dati degli specializzandi/tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della eventuale cartella sanitaria).

L'Ente Convenzionato/Azienda convenzionata nomina gli specializzandi/tirocinanti che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli specializzandi/tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente/Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I Titolari tratteranno i dati di ciascuna competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione come previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, agli interessati tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla

protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Per le suddette informazioni le Parti si impegnano a comunicare ai tirocinanti che le informazioni complete sulle modalità di trattamento dei dati sono consultabili per:

- l'Università sul sito internet istituzionale alla pagina:

<http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>

- l'Ente convenzionato/Azienda convenzionata sul sito internet istituzionale alla pagina web: izslt.it/privacy/

Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun Titolare, ma l'eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi già ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente tramite Posta Elettronica Certificata qualsiasi violazione dei dati personali ("Data Breach") inerente la Convenzione di tirocinio tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, ed a prestare ogni necessaria collaborazione in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE 2016/679 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del Regolamento UE 2016/679. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità di Vigilanza.

Per Data Breach si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Le comunicazioni previste dal presente accordo dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi:

- per l'Università degli Studi di Napoli Federico II:

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Ateneo:

Email: rpd@unina.it

PEC: rpd@pec.unina.it

- per l'Ente convenzionato/Azienda convenzionata:

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Istituto:

Email: fabrizio.corzani@izslt.it

PEC: izslt@legalmail.it

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Li

Firma e timbro Soggetto Promotore

Il RETTORE

Matteo Lorito
Firmato
digitalmente da

Matteo LORITO

CN = LORITO Matteo
O = Università degli
Studi di Napoli Federico II
C = IT

Firma e timbro Soggetto Ospitante

Il Rappresentante Legale

ANDREA LETO
2022.06.22 13:32:50
CN=ANDREA LETO
C=IT
2.5.4.46-20200502022013
2.5.4.45-TINIT-LENDR66L30A176O
RSA/2048 bits